

RELAZIONE TECNICA DI PASSAGGIO

L'intervento normativo è volto, in primo luogo, a declinare le condizioni in presenza delle quali le attività svolte da navi che effettuano interventi di recupero di persone in mare possono essere ritenute conformi alle convenzioni internazionali e alle norme nazionali in materia di diritto del mare. Il secondo obiettivo è quello di disciplinare più compiutamente gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale, disposto nei confronti della nave che abbia recuperato persone discostandosi dall'osservanza delle richiamate condizioni, facendo salvo il richiamato principio di salvaguardia dell'incolumità delle persone presenti a bordo, senza far venire meno l'esercizio della potestà sanzionatoria rispetto alla commissione di illeciti. Relativamente a questi ultimi, si introduce una nuova disciplina del sistema sanzionatorio di natura amministrativa, in sostituzione del vigente sistema di natura penale - di cui è disposta l'abrogazione - graduando le misure repressive in ragione dell'eventuale reiterazione della violazione del provvedimento di limite o divieto.

A tal fine, l'**articolo 1** del decreto-legge interviene apportando le necessarie modificazioni ed integrazioni all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.

Come sopra evidenziato, si tratta di disposizioni di natura ordinamentale, non suscettibili, pertanto, di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendosi provvedere alla loro attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati sono state apportate le seguenti modificazioni al comma 1, lettera b), dell'articolo 1:

- al capoverso 2-bis, lettera a), le parole: « ad autorizzazioni o abilitazioni rilasciate » sono sostituite dalle seguenti: « alle certificazioni e ai documenti rilasciati » e le parole: « in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione » sono sostituite dalle seguenti: « mantenuta conforme agli stessi ai fini della sicurezza della navigazione, della prevenzione dell'inquinamento, della certificazione e dell'addestramento del personale marittimo nonché delle condizioni di vita e di lavoro a bordo »; **la modifica riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;**
- al capoverso 2-quater: al sesto periodo, dopo le parole: « all'articolo 214 del » sono inserite le seguenti: « codice della strada, di cui al »; **la modifica riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;**
- al capoverso 2-sexies: al primo periodo, la parola: « limite » è sostituita dalla seguente: « limitazione », e le parole: « o non si uniforma alle indicazioni della medesima autorità » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni »; al terzo periodo, le parole: « trova applicazione » sono sostituite dalle seguenti: « si applica »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le sanzioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di mancanza di una delle condizioni di cui al comma 2-bis accertata successivamente all'assegnazione del porto di sbarco »;
- al capoverso 2-septies: al primo periodo, dopo le parole: « 2-sexies, primo » sono inserite le seguenti: « e quinto » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per il luogo di accertamento della violazione »; al secondo periodo, dopo le parole: « Si osservano » sono inserite le seguenti: « , in quanto compatibili, »;



le modifiche testé descritte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che l'estensione delle fattispecie sanzionabili, con l'applicazione di sanzioni anche di natura pecuniaria, è suscettibile di determinare, al contrario, effetti finanziari positivi per la finanza pubblica, seppur non quantificabili, considerato il carattere aleatorio degli introiti attesi dall'irrogazione di sanzioni;

- al capoverso 2-septies: è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e destinati annualmente, a decorrere dall'anno 2023, all'erogazione dei contributi ivi previsti, con i criteri e le modalità stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 796, della medesima legge n. 178 del 2020 ». Si prevede, mediante l'aggiunta di un nuovo periodo al capoverso 2-septies, che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste siano riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 1, comma 795, della Legge di bilancio per il 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori. I contributi sono ripartiti con le modalità di cui al comma 796 del citato articolo (mediante decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze). **Trattasi di proventi di sanzioni amministrative che per loro natura, del tutto aleatoria, non sono specificatamente scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica. Pertanto la disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.**

L'**articolo 2** del provvedimento, contenente la clausola di invarianza finanziaria, è stato riformulato, in recepimento di una condizione posta dalla Commissione V Bilancio al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, nei seguenti termini:

« Art. 2. – (Clausola di invarianza finanziaria) – 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

L'**articolo 3** dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

